

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 1949

(26ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e rinvio)

« Concessione di un contributo straordinario
all'Opera nazionale di assistenza all'Italia re-
denta » (N. 557):

CICCOLUNGO, <i>relatore</i>	Pag. 179
PRESIDENTE	180, 182, 183
RAFFEINER	181
TERRACINI	182

(Discussione e approvazione)

« Norme integrative dei regi decreti-legge
6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25,
relativamente al personale degli Istituti di
credito di interesse nazionale riammesso in
servizio » (N. 544):

COFFARI, <i>relatore</i>	183
BISORI	184
RICCIO	184

« Temporanea elevazione del limite massimo
di età per i pubblici concorsi » (N. 584—*Urgenza*):

BUBBIO, <i>relatore</i>	186
RICCIO	187
LOCATELLI	187

« Concessione di un contributo di 3.000.000
di lire all'Associazione Italiana Alberghi della
Gioventù » (N. 609):

BISORI, *relatore* Pag. 188

(Discussione e rigetto)

« Concessione al comune di Firenze di un
contributo a carico dello Stato di 150.000.000
di lire per manifestazioni di carattere turistico
e culturale in occasione del V centenario della
nascita di Lorenzo il Magnifico » (N. 623):

PRESIDENTE	188, 190, 191
SACCO	189
BOGGIANO PICO	189, 191
LOCATELLI	189
LEPORE	189
BUBBIO	190
BERGAMINI	190
RUINI	190, 191
TERRACINI	191

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori Bergamini, Bisori,
Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari,
Fantoni, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli,
Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto,
Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini,
Sacco e Terracini.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di
legge: « Concessione di un contributo straor-
dinario all'Opera Nazionale di Assistenza al-
l'Italia redenta » (N. 557).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Concessione di un contributo straordinario

all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccolungo.

CICCOLUNGO, *relatore*. Ho presentato alla Presidenza della Commissione la storia del funzionamento dell'O. N. A. I. R., allegando anche una tabella organica per ciò che riguarda la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, che sono altrettante scuole; ritengo perciò di avere adempiuto al desiderio espresso dalla Commissione nella penultima seduta, fornendo tutti gli elementi che mi sono stati inviati con molta cortesia dal Ministro dell'interno. Quindi propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Desidero leggere in proposito il seguente promemoria, che mi è stato preparato dall'Ufficio di segreteria:

« L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è stata eretta in ente morale con regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1803, ha la sua sede centrale in Roma ed è sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Essa ha per fini principali: a) l'istituzione e la gestione di scuole materne, secondo i più moderni metodi educativi, e di istituti, intesi al perfezionamento tecnico e didattico delle insegnanti e delle assistenti di dette scuole; b) la creazione e la gestione di istituti destinati al buon allevamento fisico e morale dei bambini e di appositi istituti per la preparazione ed il perfezionamento di vigilatrici e di puericultrici, secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto-legge 1926, n. 718; c) la istituzione e la gestione di scuole sperimentali per l'addestramento di istitutrici per l'assistenza e l'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

« L'Ente non ha rendite proprie e fin dall'inizio del suo funzionamento è stato sovvenzionato dallo Stato.

« E esso ha ricevuto contributi dal Ministero del tesoro, da quello della Pubblica istruzione e sovvenzioni varie, come quelle del Ministero dell'interno, della Fondazione Carnegie, delle Ferrovie dello Stato, della Banca d'Italia, ecc.

« Queste ultime sovvenzioni, però, sebbene concesse in misura modesta, sono state ora sospese e restano all'Ente solo quelle del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione.

« Il Ministero del tesoro ha concesso annualmente un contributo ordinario di L. 900.000, intervenendo alla fine di ogni anno, per il pareggio del bilancio, mediante la concessione di un contributo integrativo variabile dai 3 ai 4 milioni.

« Nell'esercizio 1945-46, in aggiunta al contributo ordinario di lire 900.000, è stato concesso un contributo straordinario di lire 8 milioni 500.000; in totale lire 9 milioni e 400 mila lire.

« Nell'esercizio 1946-47, in aggiunta al contributo di lire 900 mila è stato concesso un contributo straordinario di lire 21 milioni, con un totale di lire 21 milioni e 900 mila lire.

« Nell'esercizio 1947-48, il contributo straordinario è stato elevato a lire 24 milioni, ed è stato altresì concesso un contributo straordinario di lire 70 milioni, con un totale di lire 94 milioni.

« Le spese di funzionamento dell'Ente per lo esercizio 1948-49 sono state determinate come appresso:

« 1) Gestione di n. 260 scuole al costo di lire 500 mila ognuna, che assommano ad un totale di lire 130 milioni; 2) gestione di scuole e corsi professionali per 1 milione e 80 mila lire; 3) funzionamento di istituzioni di assistenza sanitaria (aiuto materno) per 2 milioni e 800 mila lire; 4) spese generali di amministrazione per 9 milioni e 215 mila lire; con un totale di 143 milioni e 95 mila lire.

« A tale spesa l'opera prevedeva di far fronte nel modo seguente: 1) contributo ordinario per lire 24 milioni; 2) entrate dell'Ente, consistenti nelle rette di bambini appartenenti a famiglie abbienti e in obbligazioni varie (nell'esercizio 1946-1947 furono di lire 10 milioni 151,300; nel presente esercizio ammontano a lire 23 milioni; 3) contributo integrativo dello Stato per lire 96 milioni, con un totale di lire 143 milioni.

« Il Ministero del tesoro nell'esaminare la proposta avanzata osserva che una qualche economia poteva conseguirsi, sul programma predisposto, col ridurre le spese al minimo indispensabile e col soprassedere all'apertura di nuove sezioni, lasciando in funzione le 250 esistenti. Adottando gli opportuni provvedimenti, aggiungeva, il fabbisogno si poteva ridurre a lire 117 milioni e l'integrazione statale

a lire 70 milioni, pari a quella concessa nel precedente esercizio 1947-48.

« Si fa presente che è in corso di esame presso il Consiglio di Stato lo schema di un nuovo statuto, nel quale, tra l'altro, è prevista la costituzione della normale amministrazione dell'Ente.

« Nell'esporre quanto sopra, si segnala la necessità che il contributo straordinario di lire 70 milioni venga concesso con cortese premura dovendo l'Ente far fronte a numerosi impegni, compresi prestiti onerosi presso Istituti bancari, ai quali l'Opera ha dovuto ricorrere per non sospendere il suo funzionamento ».

Mi è stato poi inviato dal Ministero dell'interno un prospetto nel quale sono indicate le scuole materne che l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta ha in funzione: a Bolzano vi sono 40 sedi, 42 sezioni italiane, 22 tedesche, 8 miste e una ladina, con un numero complessivo di 3065 iscritti; a Gorizia 28 sedi, 38 sezioni italiane, due slovene, con 112 iscritti; a Trento 53 sedi, 55 sezioni italiane, 6 tedesche, 5 miste, con 243 iscritti; a Udine 44 sedi, 61 sezioni italiane, con 1844 iscritti.

Abbiamo quindi un totale di 165 sedi, 196 sezioni italiane, 28 tedesche, 13 miste, 2 slovene e 1 ladina.

RAFFEINER. L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è stata creata all'indomani della prima guerra mondiale, sotto la presidenza della duchessa Irene d'Aosta ed aveva scopo assistenziale, specialmente per la gioventù delle terre redente. I fondi per il sostenimento di questo Ente furono raccolti in tutte le grandi città d'Italia, ove furono creati dei comitati che raccoglievano i danari. Lo scopo principale era, come risulta da una delle relazioni depositate qui in Senato, di creare scuole materne, ma anche altre opere assistenziali (distribuzioni di vestiario, refezioni, medicinali) per accattivarsi le simpatie della gioventù delle nuove terre redente.

Col fascismo, però, quest'opera ha cambiato indirizzo, ed è stata trasformata in uno strumento di snazionalizzazione per le popolazioni alloglotte delle terre di confine e perciò non è riuscita ad accattivarsi le simpatie di queste popolazioni come era lo scopo, ma anzi proprio il contrario, poichè era malvista.

Come ha rilevato il signor Presidente, nel 1923 fu costituita in ente morale, con legge del 23 ottobre 1923. In questa legge si fa richiamo ad uno statuto, che però fino ad oggi non è stato fatto. Nel 1942 è stato rilevato da uno dei revisori dello stesso Ente che questo statuto mancava; ma inutilmente: così abbiamo un ente statale privo del suo statuto.

Con un successivo provvedimento, poi, la Opera è stata compresa tra gli enti di interesse nazionale ed è alimentata quindi esclusivamente con fondi dello Stato: il suo bilancio, in base alla legge del fascismo del gennaio 1939, doveva essere sottoposto annualmente all'approvazione del Parlamento.

L'O.N.A.I.R. ha presentato non regolarmente i suoi conti preventivi e consultivi e le relazioni.

Nella biblioteca del Senato si trovano parecchie relazioni; ma dal 1924 in poi non se ne trova più alcuna. Dal 1942, inoltre, manca anche ogni resa di conti o almeno non è stata consegnata; ma ho motivo di ritenere che non sia stata nemmeno fatta. Recentemente, con un decreto del Presidente del Consiglio del 18 luglio 1948, è stato nominato un nuovo Consiglio centrale, composto di 8 membri. Non voglio qui leggermi i nomi, ma voglio dire soltanto che quest'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta non ha affatto cambiato indirizzo: mi sono informato infatti presso il Provveditorato di Bolzano, e mi è stato detto che essa continua nella sua vecchia politica e si sottrae ad ogni controllo anche da parte del Provveditorato.

Il Provveditorato, con una lettera al Ministro della pubblica istruzione, ha segnalato l'inconveniente ed il Ministro Gonella stesso ha risposto con lettera del 26 dicembre 1946 al Provveditore agli studi di Bolzano, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri mostra di dubitare che il fine proposto da questo ente (cioè di creare scuole materne per gli alloglotti) possa essere vantaggiosamente raggiunto dall'O.N.A.I.R., e che perciò ritiene sia necessario addivenire ad una soluzione che elimini gli inconvenienti prospettati; una tale soluzione dovrebbe venire attraverso l'istituzione di una locale sezione autonoma a Bolzano sotto la vigilanza di un comitato, del quale dovrebbero far parte, in via paritetica,

eminenti esperti tratti da due gruppi etnici e dovrebbe investire il provveditore di Bolzano del compito di sovrintendere al mantenimento delle scuole materne istituite attraverso il controllo accuratamente svolto. « Questo Ministero — conclude la lettera — invita dunque la S. V. — cioè il Provveditore di Bolzano — a voler esperire tutti i mezzi per arrivare ad una tale soluzione ». In conseguenza, il Provveditorato ha proposto, il 1° marzo 1946, all' O.N.A.I.R. di addivenire ad una tale soluzione, ma inutilmente, perchè l' O.N.A.I.R. non vuol tollerare assolutamente il controllo neanche da parte del Provveditorato agli studi.

Noi sappiamo che, in questi asili infantili dell' O.N.A.I.R., le persone insegnanti non parlano affatto la nostra lingua e perciò i genitori non vogliono affidare i loro bambini a gente che parla tedesco e per di più imperfetto; e ciò è anche in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 15 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che dice: « Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare ecc. è impartito nella lingua materna degli alunni, da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna ».

Dunque, nelle scuole italiane vi devono essere insegnanti e maestri che parlano italiano come lingua materna mentre nelle scuole di lingua tedesca gli insegnanti devono parlare tale lingua come lingua materna e non come lingua seconda. Ma questa disposizione dello Statuto non viene osservata dall' O. N. A. I. R. Rilevo inoltre che circa la metà delle scuole di lingua tedesca viene gestita in parte da enti religiosi, da istituti, da parrocchie, in parte da comuni e una persino dal Genio civile di Bolzano. Le altre scuole materne raccolgono i mezzi dalla gente, dalle famiglie che vi mandano i loro bambini. Queste scuole si sono anche rivolte al Ministero della pubblica istruzione per avere dei sussidi ed hanno avuto infatti dei sussidi ammontanti a 4-5 mila lire annue per ogni scuola, mentre nel disegno di legge in esame si chiede per un solo anno, un contributo statale straordinario di 70 milioni. Vi è dunque un'enorme sproporzione tra quello che vuole ricevere l'O.N.A.I.R., e quello che ricevono le altre scuole; in più le scuole dell' O.N.A.I.R., non vengono controllate

dal Provveditorato. Per tali ragioni presento un ordine del giorno (nel quale ripeto le esatte parole che il Ministro Gonnella ha usate nella sua lettera al Provveditore agli studi di Bolzano) così formulato: « La prima Commissione del Senato, considerato che la popolazione della provincia di Bolzano è composta di diversi gruppi linguistici e che la Costituzione della Repubblica e lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige riconosce a detti cittadini parità di diritti, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengano, e garantisce in particolare che nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole elementari è impartito nella lingua materna degli alunni, da insegnanti per i quali la lingua sia ugualmente tale, considerato inoltre che l'O.N.A.I.R. nella sua attuale organizzazione non è adatta alla gestione di scuole materne per gli alloggiati, chiede che il Governo provveda alla sollecita istituzione di una sezione autonoma dell'O.N.A.I.R. per la provincia di Bolzano sotto la vigilanza di un comitato composto in via paritetica di elementi esperti tratti dai due gruppi etnici, con un apposito ufficio in Bolzano e che il controllo didattico per le scuole stesse sia affidato al Provveditorato agli studi di Bolzano ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che con tale ordine del giorno noi entreremmo in una materia che non è di nostra competenza.

TERRACINI. Dopo le spiegazioni che abbiamo ottenuto — e che mi convincono che abbiamo fatto bene a soprassedere alla votazione nella precedente seduta — debbo dichiarare che voterò contro il disegno di legge.

Mi sembra, da quel che abbiamo udito prima dal Presidente e poi, in maniera minuta, dal collega Raffeiner, che ci troviamo di fronte ad uno di quegli innumerevoli enti sopravvissuti alle ragioni che ne hanno determinato la nascita e per i quali, persistentemente e tenacemente, si rifiuta una qualunque forma di liquidazione. Ci lamentiamo ogni giorno che l'apparato amministrativo dello Stato italiano è carico di enti, istituti, organismi che non svolgono più nessuna azione concreta, ma non si pensa mai a metterli in liquidazione. L'Ente di cui trattiamo è nato subito dopo la prima guerra mondiale e non fu creato perchè in

quelle zone non ci fosse un'ottima organizzazione di scuole e di asili per l'infanzia, ma per altri fini.

Infatti, per riconoscimento unanime, l'antica monarchia asburgica, con tutti i suoi errori ed orrori, dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa, e così delle scuole, era superiore agli altri Stati d'Europa. Evidentemente non è perchè i bambini fossero abbandonati per le strade che si è costituito questo Ente, ma perchè si è sentita la necessità di contrapporre alla rete delle istituzioni scolastiche ed assistenziali, ereditate dal regime asburgico, una organizzazione che svolgesse un'opera in concorrenza. Quest'opera l'Ente l'ha svolta o no? Purtroppo l'ha svolta malamente perchè il fascismo se ne è impadronito dopo pochi anni e se ne è servito per un fine di snazionalizzazione.

Ma che cosa fa oggi questo Ente? Queste scuole esistono, funzionano? Non lo contesto. Ma non c'è nulla che giustifichi il fatto che questo settore di attività in quel territorio venga sottratto alla competenza di quegli organi dello Stato che la svolgono nel resto del territorio dello Stato. Il mantenere una tale separazione significa approfondire quelle divisioni che ancora sussistono tra quelle zone e le restanti parti della Repubblica.

È caratteristico il fatto che quell'Ente si sia rifiutato di adeguarsi alle richieste del Governo e del Ministero della pubblica istruzione. Io non so se il Governo aveva posto quelle richieste come condizione per venire incontro alle domande finanziarie dell'Ente, e non sono lontano dal crederlo, ma penso che se non lo avesse fatto avrebbe commesso un errore. Infatti, avrebbe dovuto accettare di corrispondere alle necessità dell'Ente solo quando l'Ente si fosse inquadrato normalmente nella amministrazione generale dello Stato. Forse la cosa non si è fatta perchè anche in questo caso sono intervenuti Ministeri diversi, e quindi responsabili diversi, che si occupano della stessa questione senza coordinare la propria azione. Pertanto la proposta di questa sovvenzione viene dalla Presidenza del Consiglio — naturalmente con il benestare del Ministro del tesoro — ma non è affatto richiamato il Ministro della pubblica istruzione che mi pare fosse il più competente di tutti. Il Ministro Go-

nella da una parte si preoccupava di richiamare all'ordine questo Ente — probabilmente il Presidente del Consiglio non era all corrente di questa attività marginale del Ministro della pubblica istruzione — ed il Presidente del Consiglio, dall'altra, stabiliva di venire incontro alle richieste dell'Ente, senza interpellare il Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Trovo che le osservazioni del senatore Terracini sono giustissime. Quindi proporrei di invitare alla prossima riunione il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione, tanto più che la proposta del collega Raffener investe la competenza di quel Ministro.

TERRACINI. Aderisco senz'altro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta, in cui interverranno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente al personale degli Istituti di credito di interesse nazionale riammesso in servizio » (N. 544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente al personale degli Istituti di credito di interesse nazionale riammesso in servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Coffari.

COFFARI, *relatore*. I decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 301, e 30 novembre 1945, n. 880, disposero la retroattività, agli effetti economici, della riammissione in servizio e la ricostruzione della carriera, a favore di quei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i quali — allontanati già dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista ed in applicazione delle leggi razziali — venivano riammessi nell'impiego in virtù dei decreti legge 6 gennaio 1944, n. 9 (art. 1°) e 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 4°).

Le norme contenute nei predetti decreti legislativi n. 301 del 1944 e n. 880 del 1945, concernenti la revisione delle carriere e gli effetti economici della riammissione in servizio, hanno trovato applicazione in confronto degli impiegati degli Istituti di credito di diritto pubblico considerati enti pubblici.

Non così è avvenuto nei riguardi del personale delle Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) le quali, costituite sotto forma di società anonime, non offrono ai dipendenti uno stato giuridico conforme a quello dei pubblici impiegati.

Per la considerazione che le Banche di interesse nazionale adempiono in generale le medesime funzioni degli Istituti di credito di diritto pubblico e sono anch'esse sottoposte alla vigilanza dello Stato, il Governo è stato indotto a predisporre e presentare al Parlamento il disegno di legge nel quale si prevede di estendere al personale delle Banche di interesse nazionale i benefici economici dei quali, con carattere di retroattività, usufruiscono i dipendenti degli Istituti di credito di diritto pubblico.

Nell'articolo 1° si stabilisce che in attuazione della predetta legislazione reintegratrice sia, ai fini del computo delle anzianità di servizio, valutato il periodo intercorso tra il licenziamento per motivi politici e razziali e la riammissione in servizio, anche a favore del personale dipendente da Banche di interesse nazionale.

Si stabilisce altresì che gli effetti economici della riammissione decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, in ogni caso, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944.

Ciò analogamente a quanto per i pubblici impiegati è sancito dal decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 880.

L'articolo 2 prevede una sensibile facilitazione all'impiegato riammesso in servizio, consentendogli di reintegrare il fondo di previdenza mediante il versamento delle contribuzioni ripartito in un congruo numero di rate. Gli consente inoltre di fare detrarre, dalle competenze che dovranno essergli liquidate alla fine del rapporto di impiego, l'ammontare della indennità che sia stata percepita da lui per

il licenziamento per ragioni politiche o razziali; evitandogli così l'onere di una affrettata restituzione.

L'articolo 3 prevede il caso che la riammissione in servizio non possa aver luogo per inidoneità al lavoro o per altra legittima causale.

In tale ipotesi, dovrà procedersi ad una nuova liquidazione dell'indennità di anzianità, valutando il periodo di tempo intercorso dal licenziamento alla data dell'impedimento alla riammissione in servizio.

Pur avvertendo la giuridica differenza di carattere tra il personale dipendente dagli Istituti di diritto pubblico — che sono organi della pubblica amministrazione — ed il personale delle Banche — che hanno struttura di società anonime — mi sembra che, tenuto conto della sostanziale affinità dei compiti degli enti predetti, meritino l'approvazione del Parlamento le norme predisposte dal Governo nei riguardi dei dipendenti dalle Banche di interesse nazionale, in armonia all'applicazione fatta di norme analoghe in confronto dei dipendenti dagli Istituti di diritto pubblico.

È solo da rilevare che la denominazione « Istituti di credito di interesse nazionale » usata nel disegno di legge per designare gli enti ai quali il disegno stesso si riferisce, non corrisponde a quella « Banche di interesse nazionale » che per gli enti stessi è data dalla legge organica per la disciplina della funzione creditizia, 7 marzo 1938, n. 141.

Sembra pertanto evidente la opportunità di emendare, sia nel titolo sia nell'articolo 1, il progetto in esame, sostituendo alla dizione « Istituti di credito di interesse nazionale », quella più appropriata: « Banche di interesse nazionale ».

BISORI. Nel titolo del disegno di legge in esame si parla di « personale » delle Banche di interesse nazionale. Credo che sarebbe più opportuna la dizione « dipendenti » delle Banche di interesse nazionale.

COFFARI, *relatore*. Accetto la modificazione.

RICCIO. Sempre nel titolo, io penserei che non si dovrebbe parlare di « Norme integrative », ma di « Estensione delle norme integrative ».

COFFARI, *relatore*. Sono d'accordo anche su questa precisazione.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

26ª RIUNIONE (13 ottobre 1949)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Riccio, tendente a sostituire nel titolo alle parole « Norme integrative » le altre « Estensione delle norme integrative ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bisori tendente a sostituire, sempre nel titolo, alle parole « al personale » le altre « ai dipendenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore Coffari tendente a sostituire, sempre nel titolo, alle parole « degli Istituti di credito » le altre « delle Banche ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero titolo che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato: « Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle Banche di interesse nazionale riammessi in servizio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

I dipendenti da istituti di credito di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della

data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944.

Al primo comma il senatore Coffari ha proposto di sostituire alle parole « da Istituti di credito » le altre « da Banche ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modificazione approvata al primo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo.

I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennità di anzianità percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennità che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora la riammissione in servizio prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, o dall'articolo 5 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, non possa aver luogo per inidoneità al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, è corrisposta una indennità di anzianità con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la inidoneità o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato già corrisposto allo stesso titolo.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.) 26ª RIUNIONE (13 ottobre 1949)

Nel caso di decesso del dipendente, la indennità di cui al precedente comma è reversibile ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Riccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi » (N. 584-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Riccio: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Riccio per la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi, merita, a mio parere, integrale approvazione, rispondendo ad un'ovvia esigenza di opportunità e giustizia. Il proponente si è preoccupato della condizione di coloro che, a causa della sospensione dei concorsi ai pubblici impieghi disposta durante la guerra, si trovano alla riapertura dei concorsi stessi nella impossibilità di adirvi per il fatto di aver raggiunto nel frattempo il limite di età prescritto.

È da ricordare che nell'ammissione ai pubblici concorsi per i gruppi *A*, *B* e *C* o parificabili, si prescinde dal limite dell'età nei confronti degli aspiranti che già rivestivano la qualità di impiegati di ruolo (art. 2, regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227); che per coloro che prestarono servizio nella guerra 1915-18 l'età massima era stata elevata di cinque anni (regio decreto 30 ottobre 1922, n. 1290) e che per i mutilati ed invalidi di guerra il limite fu protratto sino al compimento del 39° anno di età (legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tali agevolazioni furono estese ai cittadini che par-

teciparono nei reparti mobilitati nella guerra in A.O.I. e a quelli che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a relative operazioni militari dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939; infine, con regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sono state applicate anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della seconda guerra mondiale.

Forse il numero delle persone per le quali si è verificato il lamentato pregiudizio è meno largo di quanto il proponente pensa, dato che la maggior parte degli interessati in fatto può fruire dei maggiori termini sopraindicati stabiliti per gli ex combattenti; ma comunque, se anche il numero di tali persone fosse relativamente di una grande rilevanza, il problema di tenere presenti questi casi tuttavia si impone alla considerazione del Senato, anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione che implicitamente ma necessariamente riconosce ad ogni cittadino il diritto di adire agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.

È opportuno avvertire che il disegno di legge in esame comprende qualsiasi specie di pubblico concorso, e quindi anche quelli degli enti parastatali e degli enti locali, sovvenendo per tutti le medesime esigenze; l'elevazione poi del limite massimo di età di cinque anni, mentre non appare eccessiva in quanto assicura dei dipendenti ancora nel pieno possesso delle loro forze fisiche e intellettive ed una maturità che può avere il suo peso, è da ritenersi anche sufficiente alle finalità perseguite dalla proposta di legge, tanto più che la elevazione predetta, secondo l'articolo 1, si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età; con il che viene ad essere sanato il pregiudizio arrecato a quanti non poterono partecipare ai concorsi durante il cessato regime per mancata iscrizione al partito fascista.

Pure da approvare è l'articolo 2, per cui si applica l'elevazione del limite di età ai concorsi che siano stati indetti alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che alla data stessa non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande; e ciò per evi-

tare l'eccezione eventuale del diritto quesito da parte di coloro che hanno partecipato al concorso nel termine prescritto.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno augurando che il concorso sia sollecitato, atteso il rilevante numero di concorsi che in questo periodo debbono essere banditi.

E, poichè si presenta l'occasione, la Commissione dovrebbe far voti perchè lo svolgimento dei concorsi sia opportunamente accelerato, giacchè, come è notorio, molto spesso i concorsi, con o senza esami, durano degli anni, con grave pregiudizio sia per le Amministrazioni, costrette a coprire i posti vacanti con personale sussidiario, o con lavoro straordinario costoso e di incompleta efficienza, sia per le schiere di giovani che per tanto tempo ed in un'attesa esasperante, che solo può essere valutata da chi l'ha sopportata, vedono procrastinata la loro sistemazione e quanto meno la stessa conoscenza della loro sorte nel concorso.

Infine è opportuna la formulazione di due voti perchè i concorsi siano limitati al minimo, sia con l'attuazione di tutte quelle provvidenze atte a ridurre il numero delle unità, sia con la sistematica applicazione della facoltà di trasferire dall'una all'altra amministrazione l'eventuale personale eccedente. Che se tutto ciò deve essere materia specifica della auspicata riforma burocratica, non può essere del tutto inopportuna qui la segnalazione di questi voti, ai quali il presente disegno di legge ha dato lo spunto e l'occasione.

Quindi, approvo *toto corde* il disegno di legge, ma vorrei che la Commissione approvasse anche questi due voti, in relazione non solo alla forma ma anche al merito del provvedimento.

RICCIO. Come proponente, ringrazio anzitutto il relatore per essere stato favorevole al mio disegno di legge; mi associo ai due voti che egli ha espressi al termine della relazione e faccio presente che, prima di presentare questo disegno di legge, ne feci l'esame in collaborazione con l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio che si è dichiarato completamente d'accordo con il testo proposto.

LOCATELLI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge; siamo anche lieti della relazione fatta dal collega Bubbio, a cui ci associamo completamente anche perchè pensiamo

che una votazione unanime della Commissione possa influire sui due giusti voti espressi dal relatore in modo da favorire il loro accoglimento da parte del Governo. Trattandosi di un atto di pura giustizia, siamo completamente favorevoli.

PRESIDENTE. Rassicurato dalle parole del senatore Riccio che la Presidenza del Consiglio è d'accordo sul provvedimento, sentito anche il parere del collega Locatelli che esprime il pensiero dei colleghi di sinistra, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora agli articoli:

Art. 1.

Il limite massimo di età, stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè delle aziende dipendenti, è elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.

L'elevazione del limite massimo di età prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso il termine predetto è prorogato di trenta giorni.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

26ª RIUNIONE (13 ottobre 1949)

Pongo anche in votazione i due voti espressi dal relatore ed accettati dalla Commissione.

(Sono approvati all'unanimità).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo di lire tre milioni all'Associazione italiana alberghi della gioventù** » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventù ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori.

BISORI, *relatore*. Riferisco verbalmente e brevemente. Esiste un'Associazione italiana alberghi per la gioventù eretta come ente morale che, come dice la relazione ministeriale, « ha per scopo di creare centri di ospitalità per i giovani che intendono viaggiare economicamente e sportivamente, contribuendo così, attraverso un flusso di correnti giovanili tra Nazioni e Nazioni, all'avvicinamento spirituale dei popoli ».

Pare sia una organizzazione al di sopra di divisioni politiche e ideologiche. Molte associazioni analoghe esistono in altri Paesi. In Italia questa associazione ha un solo albergo a disposizione; ora ha pure diversi immobili per i quali sono necessarie opere di adattamento per le trasformazioni necessarie.

Si propone perciò in favore dell'Associazione la concessione di un contributo, che è di 3.000.000. La Commissione finanze e tesoro nulla ha trovato da obiettare. Propongo pertanto la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per le spese relative alla sistemazione e gestione di alloggi alberghieri, a cura della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.), ed alla organizzazione della stessa, è autorizzato un contributo di lire 3 milioni da iscrivere, per lire 2 milioni, nel bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del

Consiglio dei Ministri — per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1 milione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il IX provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rigetto del disegno di legge:

« **Concessione al Comune di Firenze di un contributo a carico dello Stato di lire 150.000.000 per manifestazioni di carattere turistico e culturale in occasione del V centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico** » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Comune di Firenze di un contributo a carico dello Stato di lire 150.000.000 per manifestazioni di carattere turistico e culturale in occasione del V Centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico ».

Sono note le esigenze di una città come Firenze e di tutti gli altri grandi centri italiani, pur non parlando di Roma che ha un trattamento particolare. Una città come Firenze, che ha tali e tanti tesori artistici, deve avere anche la possibilità di dar vita a manifestazioni di cultura, di pensiero e d'arte che siano all'altezza del suo passato.

Vi dico subito che, con questi 150 milioni, s'intende andare in aiuto alle finanze del Comune di Firenze, il quale, come tutti i comuni italiani e specialmente i grandi comuni, si

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

26ª RIUNIONE (13 ottobre 1949)

trova in cattive condizioni. Il provvedimento ha due scopi: aiutare il comune di Firenze a risanare le sue finanze e permettergli di pagare le spese già fatte, perchè, da informazioni che mi sono state date soprattutto dal collega Mariotti che è vice sindaco di quel Comune, pare che questa somma sia già stata completamente spesa. Questo dico, non perchè debba essere l'argomento decisivo per votare favorevolmente alla concessione (chè probabilmente potrebbe far decidere a votare il contrario) ma perchè se ne tenga conto in considerazione dei bisogni e delle necessità che ha una città come Firenze.

SACCO. Pur essendo affezionatissimo a Firenze, dove da giovane ho formato la mia intelligenza, per quanta io ne abbia, e conoscendola ed amandola profondamente, devo dichiarare la mia meraviglia per il fatto che, ad una concessione fatta per i motivi che il Presidente ha esposti, si dia per titolo: « Concessione al comune di Firenze di 150 milioni per manifestazioni di carattere turistico e culturale in occasione del V centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico ».

Ammiro i tempi di Lorenzo il Magnifico ed anche quelli di Lodovico il Moro e, se volete, anche quelli di Cesare Borgia, ma mi preoccupa che l'esaltazione del magnifico tiranno, di fronte al popolo italiano e di fronte agli stranieri, possa assumere una parvenza di nostalgica ammirazione per un grande tiranno, sia pure esso magnifico. Quindi a me pare che la motivazione sia da respingere in modo assoluto, per motivi squisitamente politici.

Se il comune di Firenze ha bisogno di essere sovvenzionato per le sue esigenze turistiche, si trovi un'altra motivazione perchè il Tesoro possa andare incontro a tali sue esigenze. Mentre l'Accademia dei Lincei non dispone di un soldo per le sue pubblicazioni, inventare un motivo culturale per avere 150 milioni mi pare una contraddizione stridente, alla quale non possiamo assolutamente prestarci, per la serietà stessa della Commissione e del Senato.

Proprio questa mattina ho inteso molte lamentele e denunce per il dilagante movimento neo-fascista; ma ciò non dipende forse dalla cattiva educazione che attraverso i programmi scolastici, infarciti di esaltazioni, viene im-

partita nelle scuole? I programmi sono sempre i medesimi, purtroppo, ed i giovani che attingono dalle varie esaltazioni questa formazione interiore, come è possibile che non diventino neo-fascisti? È chiaro che una delle ragioni è che vengono educati a quella bolsa e stantia esaltazione retorica nazionalista del tiranno magnifico!

Mi pare quindi opportuno decidere in questo senso: il comune di Firenze troverà altre motivazioni ed il Governo altre ragioni per andare incontro alle sue esigenze.

Prego la Commissione di tenere in considerazione le osservazioni da me fatte.

BOGGIANO PICO. Mi associo completamente alle considerazioni del collega Sacco e ne aggiungo un'altra, in relazione a quello che ha dichiarato il nostro Presidente, che cioè questi 150 milioni sarebbero già stati spesi. Mi pare che questo modo di agire costituisca l'espressione di un malcostume amministrativo che noi non possiamo assolutamente sottoscrivere ed approvare. Se il comune di Firenze ha già speso i 150 milioni, non venga a gabellarci sotto il pretesto delle onoranze a Lorenzo il Magnifico. Quanto alle onoranze, ad ogni modo, sono d'accordo con il collega Sacco e anche se volessi consentire a queste manifestazioni in onore di Lorenzo il Magnifico, voterei contro perchè non consento e non posso consentire che si venga a saldare un debito contratto dal comune di Firenze con simile pretesto. Il comune di Firenze ha modo di farsi integrare le deficienze di bilancio col sistema di integrazione normale.

Noi non possiamo che condannare questi sistemi che introducono un malcostume nella vita amministrativa italiana.

LOCATELLI. Io ed altri colleghi siamo favorevoli alla concessione del contributo; d'altra parte siamo d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Sacco in proposito di Lorenzo il Magnifico. Quindi la nostra opinione sarebbe di sopprimere la seconda parte del titolo, cioè la motivazione, ed approvare il disegno di legge così emendato.

LEPORE. Resto meravigliato che si possano dare questi 150 milioni per il comune di Firenze quando ieri sera mi si disse che si erano spesi solo 10 milioni per la mia città, Benevento, per i danni arrecati dall'alluvio-

ne. Che diritto ha Firenze di avere 150 milioni quando noi, che chiediamo in nome della miseria, della fame, delle sciagure della guerra, delle alluvioni, delle disgrazie che si susseguono in continuazione, non riceviamo mai nulla? A me sembra uno sfregio a chi soffre dare questa somma a Firenze che, pur avendo un bilancio deficitario, ha altri mezzi per vivere, come l'incremento turistico, la tassa di soggiorno ecc. Penso quindi che non possiamo approvare una tale concessione di 150 milioni, soprattutto senza neppure sapere come siano stati erogati questi denari dal comune di Firenze: dobbiamo assolutamente indagare e sapere come e perchè si sono spesi questi denari; non basta un titolo per giustificare una legge!

BUBBIO. Sono d'avviso che certe cose o si dicono o non si dicono; ma forse è meglio dirle. Il Presidente si è lasciato sfuggire una dichiarazione che ha un'importanza enorme per noi — che abbiamo il dovere di essere i cultori della morale e soprattutto i controllori della vita del Paese — quando ha detto che il comune di Firenze ha già speso i 150 milioni. Penso che Firenze abbia una tale importanza nazionale ed internazionale da essere la vera capitale non dico morale ma letteraria e artistica dell'Italia ed avrei quindi il coraggio di approvare la concessione non dico di questa somma ma di una anche più rilevante perchè il comune di Firenze potesse avere il modo di organizzare delle celebrazioni degne del suo nome. Ma di fronte al fatto pregiudiziale che questi danari sono già spesi, mi rifiuto di approvare la concessione prevista nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Credo che la mia comunicazione non abbia particolare importanza dato che, anche se le spese sono state fatte, saranno state valutate ed approvate nelle forme di legge. Lo scandalo dei colleghi non mi pare fondato.

BERGAMINI. Tutti i colleghi sono concordi nel tributare un omaggio a Firenze per ragioni intuitive ed ovvie, che è inutile ripetere. C'è però una cosa che può fare impressione, e che è stata eloquentemente rilevata dal collega Sacco, e cioè il fatto del titolo della legge.

Lorenzo il Magnifico resta un tiranno per quanto meno crudele di Cesare Borgia ed ha,

non dirò un suo fascino, ma qualche aspetto che lo rende molto più interessante di altri tiranni, il che costituisce già un'attenuante per la sua figura.

Io farei una proposta conciliativa, sulla quale potrebbe consentire anche il collega Sacco: siccome l'omaggio a Firenze mi sembra fuori discussione, poichè anche dal lato del turismo Firenze accoglie tanti stranieri che portano un vantaggio finanziario, non si potrebbe approvare il disegno di legge, come sarebbe di avviso il nostro Presidente, mutando la motivazione? Non è infatti necessario dire che la concessione è data per le onoranze a Lorenzo il Magnifico, in quanto si tratta in definitiva di aiutare Firenze.

Quindi propongo che si tolga la motivazione, aggiungendone magari un'altra che si richiami agli interessi turistici della città.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Bergamini mi sembra seria. Si potrebbe motivare il provvedimento come inteso all'incremento turistico della città di Firenze.

Vi esorto a considerare quale impressione susciterebbe nel Paese se respingessimo la concessione di un contributo per una città come Firenze.

RUINI. Sui motivi di carattere culturale e morale dissento dal senatore Sacco. Non si può andare a ricercare in Lorenzo il Magnifico la figura del tiranno. Non bisogna dimenticare che egli fu definito l'ago della bilancia della politica italiana.

Vediamo di venire incontro alla richiesta di Firenze. Noi dobbiamo concedere aiuto a questa città in quanto essa ha una funzione culturale e artistica elevatissima.

Però bisogna stare attenti a non stabilire un precedente grave, che potrebbe essere richiamato in altri casi. Se noi diamo un contributo per manifestazioni in occasione del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico, si tratta di un caso specifico; ma se diamo un sussidio a Firenze perchè è Firenze, manca la motivazione e corriamo il rischio di costituire un precedente.

È necessario quindi motivare il sussidio con carattere di eccezionalità; se questo fosse dato senza motivazione o per soli motivi culturali o turistici sarebbe infatti un'enormità.

PRESIDENTE. Se la Commissione è contraria a concedere un contributo per manifestazioni in onore di Lorenzo il Magnifico, credo che si potrebbe eliminare facilmente l'inconveniente, dato che nei quattro articoli del disegno di legge di Lorenzo il Magnifico non si fa parola. Basterà quindi correggere il titolo sopprimendo le parole: « in occasione del V centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico ».

BERGAMINI. Per risolvere le preoccupazioni del senatore Ruini si potrebbe modificare il titolo in questo senso: « Concessione al comune di Firenze di un contributo eccezionale..... ».

BOGGIANO PICO. Se il contributo assumesse la veste di una erogazione straordinaria, non sarebbe competente la nostra Commissione: infatti noi non possiamo concedere un contributo diretto unicamente a sovvenire le finanze disastrose del comune di Firenze.

PRESIDENTE. Rendo noto che la Commissione di finanze e tesoro ha dato parere favorevole per la concessione del contributo.

TERRACINI. Credo sia bene porre la questione nei suoi termini precisi. Io non penso che noi pregiudichiamo l'avvenire con questo precedente, perchè per ora non c'è nessuna richiesta di questo genere da parte di altre città, nè ce ne sono state in passato.

Desidero osservare prima di tutto che il nostro Presidente non ha commesso alcuna indiscrezione dicendo che una parte almeno di questi fondi era già stata spesa, perchè sappiamo dai giornali che queste manifestazioni hanno già avuto luogo; in altre occasioni, poi, abbiamo votato somme notevoli che già

erano state spese. Ce ne siamo stupiti, abbiamo chiesto spiegazioni, ma non ne abbiamo fatto ragione per rifiutare l'approvazione.

Infine non dobbiamo dimenticare che nel disegno di legge è previsto un collegio degnissimo per l'amministrazione di questo fondo, composto del Sindaco, del Presidente della deputazione provinciale, del Rettore dell'Università, dell'intendente di finanza e del Direttore dell'Azienda autonoma per il turismo. Mi pare quindi che un tal gruppo di persone possa dare conveniente affidamento per la destinazione dei fondi. Inoltre, le decisioni prese da questo Comitato saranno ancora sottoposte ai controlli usuali e si dovrà tenere una separata gestione dell'Amministrazione.

Voterò quindi a favore della concessione del contributo, ma proporrò un piccolo emendamento all'articolo 2, là dove si prevede, come facente parte del Comitato cui poc'anzi accennavo, il direttore dell'Azienda autonoma per il turismo. Dato che per la rappresentanza degli altri Enti è prevista la partecipazione della massima autorità, ritengo che anche per l'Azienda per il turismo debba intervenire il Presidente e non il direttore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio agli articoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.